(N. 2721)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952 (V. Stampato N. **520-212**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordina nento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) 11 decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: «Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente» (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DECRETO LEGISLATIVO 22 MARZO 1948, N. 504.

Nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'allegato 1 al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, sono sostituite da quelle risultanti dagli allegati I, II, III e IV al presente decreto, firmati dai Ministri per le poste e telecomunicazioni e per il tesoro.

È abrogato il quadro speciale allegato II al citato régio decreto n. 943 e sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica e, ove queste non siano applicabili, quelle degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, salvo quanto disposto dal presente decreto.

Il servizio prestato nei ruoli della tabella A e della tabella B dell'Allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, è considerato come servizio prestato nei normali ruoli del personale statale.

Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni in vigore per il personale delle Amministrazioni statali, salvo per il personale dell'Azienda di Stato in servizio alla data in vigore del presente decreto nei cui confronti continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 3.

Il personale iscritto nei ruoli della tabella A dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, è collocato nei ruoli di cui agli allegati I, II e III al presente decreto, allo stesso grado attualmente rivestito, assumendo le corrispondenti nuove qualifiche, salvo quanto è disposto nel secondo comma del punto 3º del presente articolo.

Il personale iscritto nei ruoli della tabella B dell'allegato I al sopracitato regio decreto n. 943, ed indicato nel punto 2º del presente articolo, è collocato nel ruolo di cui all'allegato II al presente decreto, con le norme contenute nel predetto punto 2º, assumendo, in base alle qualifiche di provenienza, il grado assegnato dall'articolo 4.

- $1^{\rm o}$ Nel ruolo del personale di gruppo A di cui all'allegato I al presente decreto sono assegnati:
- a) al quadro I il personale direttivo di grado superiore al 7°.
- b) al quadro II il personale direttivo che riveste la qualifica di capo ufficio di 1^a e 2^a classe, vice ispettore di 1^a e 2^a classe, capo ufficio interurbano principale, vice ispettore aggiunto e allievo ispettore;
- c) al quadro III il personale direttivo con la sua qualifica di tecnico laureato di 1ª e 2ª classe e ingegnere aggiunto, e comunque il personale direttivo dei gradi 7º e 8º e 9º munito di laurea in ingegneria o in fisica.
- 2° Nel ruolo del personale di gruppo B di cui all'allegato II al presente decreto è collocato il personale amministrativo contabile ed esecutivo, che, ai sensi degli articoli 25, comma quarto, 27, comma quarto, e 28 del sopra menzionato regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, abbia titolo al trattamento economico di gruppo B, e quello assunto in base ai concorsi previsti dall'articolo 3 penultimo comma, dello stesso decreto.

Possono altresì essere collocati in tale ruolo:

a) in base a scrutinio di merito da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9,

il personale amministrativo contabile, i capi uffici interurbani, i tecnici di 3^a e 4^a classe, i dirigenti tecnici ed i dirigenti di commutazione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano forniti del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

- b) con le stesse norme sopraindicate, il personale amministrativo-contabile ed esecutivo dei gradi 8º, 9º e 10º che prima del passaggio dei telefoni all'industria privata sia stato inscritto nei ruoli del Ministero delle poste e dei telegrafi ed abbia ivi appartenuto al gruppo B, o provenga dai concorsi per esame indicati all'articolo 121 della lettera d) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, o infine provenga dal personale inscritto con grado non inferiore a quello di ufficiale od equiparato nei ruoli di 2ª categoria di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, purchè alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto fosse in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 21 lettere b) e c) del decreto medesimo ed eserciti attualmente in modo continuativo da almeno dieci anni mansioni proprie di gruppo B. Il personale che intende fruire delle disposizioni di cui alla presente lettera b) deve farne domanda entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- $3^{\rm o}$ Nel ruolo del personale di gruppo C di cui all'allegato III al presente decreto sono assegnati:
- a) al quadro I gli attuali impiegati amministrativi contabili e capi uffici interurbani, fatta eccezione per quelli da collocare nel gruppo B giusta il punto 2° del presente articolo, nonchè il personale d'ordine;
- b) al capo II il capo officina ed il personale tecnico di 3ª e 4ª clsse, eccettuato il personale da collocare nel ruolo di gruppo B ai sensi del punto 2º del presente articolo.

Peraltro, gli attuali capi uffici interurbani di 2^a classe, capo officina, e tecnici di 3^a classe, sono inquadrati nei ruoli di gruppo B o di

gruppo C con le stesse modalità stabilite dalla lettera a) del seguente articolo 4 per i dirigenti tecnici principali, mentre gli attuali capi uffici interurbani di 3^a classe e tecnici di 4^a classe sono inquadrati nei ruoli predetti con l'assegnazione al grado stabilito dalla lettera b) del seguente articolo 4 per i dirigenti tecnici.

Art. 4.

Il personale iscritto nella tabella *B* dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, è collocato con le nuove qualifiche nei ruoli di cui agli allegati III e IV al presente decreto, assegnandosi:

 1° al quadro I del ruolo di gruppo C i dirigenti di commutazione eccettuate le unità da collocare nel ruolo di gruppo B ai sensi del precedente articolo 3, nonchè il restante personale di commutazione;

 2° al quadro II del ruolo di gruppo C i dirigenti tecnici principali e i dirigenti tecnici che non siano da collocare nel ruolo di gruppo B ai sensi del precedente articolo 3, nonchè i meccanici di officina e gli operai meccanici;

3º al ruolo del personale subalterno i primi commessi e commessi.

L'inquadramento nei singoli gradi dei predetti ruoli è effettuato nel modo seguente:

- a) i dirigenti tecnici principali sono collocati al grado 9º del gruppo C: tuttavia a quelli che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 3 per l'inquadramento del gruppo B è concesso il diritto di optare per il collocamento nel grado 10º dello stesso gruppo B; tale diritto di opzione deve esercitarsi per iscritto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto inquadramento al gruppo C;
- b) i dirigenti tecnici sono collocati al grado 10° ;
- c) i dirigenti e sorveglianti di commutazione sono collocati al grado 11°;
- d) i telefonisti e le telefoniste sono inquadrati nel grado 11° se prima del passaggio dei telefoni all'industria privata appartennero con una qualifica corrispondente a tali mansioni al personale telefonico del Ministero delle poste e dei telegrafi, ovvero se contino almeno

quindici anni di servizio effettivo in qualità di telefonista nella tabella B di provenienza; sono inquadrati invece nei gradi 12° e 13° se contino rispettivamente almeno cinque anni o meno di cinque anni di servizio nella predetta tabella B;

e) i meccanici di officina e gli operai meccanici sono assegnati al grado 11° se prima del passaggio dei telefoni alla industria privata appartennero con una qualifica corrispondente a tali mansioni al personale telefonico del Ministero delle poste e dei telegrafi, ovvero se contino almeno quindici anni di servizio effettivo in qualità di meccanico d'officina o di operaio meccanico nella tabella B di provenienza; sono assegnati invece ai gradi 12° e 13° se contino rispettivamente almeno ciuque anni o meno di cinque anni di servizio nella predetta tabella B;

f) i primi commessi con almeno venti anni di appartenenza a tale qualifica sono inscritti in una graduatoria di merito, in base alla quale i primi classificati fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti nella tabella allegato IV al presente decreto sono inquadrati al grado di capo commesso di 1ª classe, mentre i successivi andranno ad occupare altrettanti posti nel grado di capo commesso di 2ª classe, nel quale grado sono di seguito inquadrati i primi commessi con anzianità inferiore a verti anni;

g) i commessi son inquadrati al grado di primo commesso.

L'attribuzione degli stipendi relativi ai vari gradi sopra indicati è affettuata tenendo conto della retribuzione già maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine, l'importo della retribuzione giornaliera maturata, ivi compresi gli eventuali supplementi ed assegni personali utili per il trattamento di quiescenza di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, viene ragguagliato ad anno moltiplicandolo per 365 e l'interessato è collocato allo stipendio iniziale del grado conferitogli qualora l'ammontare annuo della retribuzione risulti inferiore allo stipendio stesso; se invece la retribuzione annua come sopra calcolata sia superiore allo stipendio iniziale del grado conferito, il dipendente è collocato allo stipendio annuo immediatamente inferiore alla detta retribuzione previsto dalla scala

degli stipendi del grado gerarchico assegnato, conservando in ogni caso l'eccedenza a titolo di assegno ad personam utile ai fini del trattamento di quiescenza e riassorbibile nei successivi aumenti dello stipendio per scadenza periodica e per promozione di grado.

In ogni caso il personale proveniente dalla tabella B prende posto nei vari gradi dopo quello proveniente dalla tabella A.

Art. 5.

Nei riguardi del personale proveniente dalla tabella B, collocato nei nuovi ruoli ai sensi degli articoli precedenti, sarà valutato, ai fini dei successivi eventuali aumenti periodici di stipendio, il tempo trascorso dall'attribuzione della paga già maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che nella posizione di provenienza avesse titolo ad ulteriore aumento periodico di retribuzione, fermo in ogni caso quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, quale risulta dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 6.

Per l'inquadramento nei nuovi ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto, del personale del soppresso quadro speciale, assunto in base ai concorsi previsti dall'articolo 1, comma terzo, del regio decreto-legge 17 settemre 1936, n. 1722, nonchè in base agli scrutini previsti dall'articolo 3, comma primo, dello stesso regio decreto-legge n. 1722, ed al giudizio del Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 1 del decreto interministeriale 13 febbraio 1938, con riferimento all'articolo 14 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Gli ingegneri del soppresso quadro speciale, che nel quadro medesimo abbiano prestato lodevole servizio, con mansioni tecniche proprie dei ruoli di gruppo A possono essere collocati nel grado 10° del quadro III del ruolo di gruppo A dell'allegato I al presente decreto, in base a scrutinio di merito da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 9.

Con la stessa procedura, gli impiegati del soppresso quadro speciale, che abbiano prestato lodevole servizio nel quadro medesimo con mansioni proprie rispettivamente dei ruoli di gruppo A o di gruppo B, sono collocati nel grado 11º del quadro II del ruolo di gruppo A del predetto allegato I se forniti di diploma di laurea e nel grado 11º del ruolo di gruppo B dell'allegato II al presente decreto se forniti di diploma di scuola media superiore.

Gli impiegati del soppresso quadro speciale forniti di licenza di scuola media inferiore ed il personale appartenente allo stesso quadro speciale con la qualifica di telefonista od operaio meccanico sono collocati nel ruolo di gruppo C di cui all'allegato III al presente decreto al grado iniziale del quadro I se impiegati o telefonisti, ed al grado iniziale del quadro II se operai meccanici.

Il personale appartenente al soppresso quadro speciale nella qualità di commesso è collocato nel ruolo del personale subalterno di cui all'allegato IV al presente decreto, con la qualità di commesso.

Al personale di cui al presente articolo è attribuito lo stipendio iniziale del grado conferito ed è mantenuto a titolo di assegno ad personam utile agli effetti del trattamento di quiescenza e rissorbibile nei successivi aumenti di stipendio spettanti per scadenza di periodo o per promozione di grado, la differenza risultante fra l'importo della retribuzione, compresi gli eventuali supplementi ed assegni personali, già in godimento ragguagliato ad anno, e quello dello stipendio di cui sopra.

Coloro che sono inquadrati nei ruoli di gruppo A, B e C e nel ruolo subalterno in base al presente articolo, prendono posto, in ogni caso, dopo quelli provenienti dalle attuali tabelle A e B.

Art. 7.

Il personale del soppresso quadro speciale che non consegue il collocamento nei ruoli ai sensi del precedente articolo 6, è mantenuto in servizio in qualità di avventizio con trattamento giuridico ed economico stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora detto personale non intenda continuare il servizio nella posizione di cui al precedente comma, può rassegnare le dimissioni entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione relativa al mancato inquadramento; in tal caso verrà corrisposto al personale medesimo, oltre al rateo maturato della tredicesima mensilità, un indennizzo per cessazione del rapporto di impiego commisurato ad una mensilità del trattamento attribuito a titolo di retribuzione e di indennità di carovita nella suindicata posizione, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi, computando a tal fine anche il servizio reso alle dipendenze della Azienda nella qualità di diurnista anteriormente alla nomina nel quadro speciale.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi ed esami indetti prima della data in vigore del presente decreto per la nomina a posti nell'organico della Azienda di Stato per i servizi telefonici ma non ancora espletati alla data stessa, saranno collocati, subordinatamente all'esito dell'eventuale periodo di prova, nei ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto con assegnazione al gruppo, grado e qualifica corrispondenti a quelli dei posti messi a concorso o ad esame.

Resta ferma fino a quando ricorrano le condizioni di applicazione, la norma transitoria di cui all'articolo 25, comma terzo, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943.

Art. 9.

L'inquadramento dei funzionari, impiegati ed agenti nei vari gradi dei gruppi A, B, e C, e nel ruolo del personale subalterno, è effettuato in conformità delle norme contenute negli articoli precedenti con decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, in base alle proposte di apposita Commissione così costituita.

- a) un Consigliere di Stato, presidente;
- b) un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 5°, membro;

- c) il capo del reparto 1º ed altro funzionario di grado 6º dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, membri;
- d) due rappresentanti del personale designati dalla Federazione italiana dei postelegrafonici, membri.

In caso di legittimo impedimento del presidente della Commissione ne fa le veci il magistrato della Corte dei conti.

Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal capo dell'ufficio I del reparto 1º dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il medesimo è coadiuvato da altro funzionario di grado non inferiore al 9º.

La suddetta Commissione è nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 10.

Dopo che sarà effettuato l'inquadramento nei nuovi ruoli con le modalità indicate nei precedenti articoli del presente decreto, si provvederà ad una ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che all'atto del passaggio dei telefoni all'industria privata e della costituzione dell'Azienda medesima, apparteneva quale personale telefonico all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Detta ricostruzione che terrà conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione nell'Azienda in parola verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione di cui all'articolo 9, con le norme e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sarà fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

La ricostruzione avrà solo effetto giuridico per quanto attiene al periodo anteriore alla ricostruzione stessa.

Art. 11.

Restano in vigore tutte le disposizioni che non contrastino con quelle del presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO I.

75

TABELLA N. 1.

Ruolo del personale di gruppo A.

I. - Quadro del personale direttivo misto.

Grado	Numero dei posti
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
5º - Direttore tecnico dell'Azienda	. 1
6° – Ispettori superiori amministrat	
vi e tecnici ed assimilati (1)	_
Ispettori superiori di zona .	. 12
	13
	===

II. - QUADRO DEL PERSONALE DIRETTIVO, AMMINISTRATIVO ED ASSIMILATO.

Grado		dei post
7° – Ispettori princip tivi assimilat	•	
8° – Primi ispettori ed assimilati	amministrat	
9º - Ispettori ed ass	imilati	. 23
10° – Allievi ispettori 11° – Allievi ispettori assimilati		

III. - QUADRO DEL PERSONALE DIRETTIVO TECNICO.

Grado			umero i posti —
7º – Ispettori principali tecnici		•	4
$8^{\rm o}$ – Primi ispettori tecnici	٠.		6
9° – Ispettori tecnici			14
$10^{\rm o}$ – Allievi ispettori tecnici		•	15
			<u> </u>
			39

⁽¹⁾ Fermo 1estando il disposto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1115.

ALLEGATO II.

TABELLA N. 2.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B.

Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati capi uffici interurbani.

Grado —			mero posti —
70 -	Commissari superiori ammini strativi tecnici ed assimilati.		5
80 -	Commissari principali ammin strativi e tecnici ed assimilar – Capi uffici interurbani su periori	ti	7
90 –	Primi commissari amministra tivi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani d 1ª classe	i	20
10° –	Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati – Cap uffici interurbani di 2ª classe	i	
110 -	Commissari aggiunti ammini strativi e tecnici ed assimi lati – Capi uffici interurban aggiunti	- \	38
			70 =
	ALEGA	~ \TO	III.
	TABELLA N. 3.		

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.

I. - Quadro del personale contabile ed esecutivo ed assimilato.

Grado					· · · . ,		lumero ei posti
-							
80 -	Applic	ati pri	ncip	pali ed	assim	ilati	123
90 _		applie					
	$\operatorname{Dir}\epsilon$	ettrici	di	comm	utazio	one.	74
							97

Grado Numero dei posti	ALLEGATO IV.
	TABELLA N. 4.
Somma precedente 97	Ruolo del personale subalterno.
10° – Applicati di 1ª classe ed assimi- lati – Assistenti di commuta- zione di 1ª classe 223	Numero dei posti
11º – Applicati di 2ª classe ed assimi- lati – Assistenti di commuta- zione di 2ª classe – Ufficiali telefonici di 1ª classe 350	Capi commessi 1ª classe
12° – Applicati di 3ª classe ed assimi- lati – Ufficiali telefonici di 2ª classe 620	NOTA. — Ai capi commessi di la classe, ai capi com-
13° – Applicati di 4ª classe ed assimilati – Ufficiali telefonici di 3ª classe	messi di 2ª classe, ai primi commessi ed ai commessi spetta il trattamento economico stabilito rispettivamente per i messaggeri di 1ª classe, messaggeri di 2ª classe, primi commessi e commessi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla tabella 10 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 778.
	AVVERTENZE ALLE TABELLE
Grado 8º - Capi d'officina principali - Capi tecnici principali	1. — In corrispondenza del numero degli impiegati che in applicazione dell'articolo 3, punto 2°, lettera b), del presente decreto, saranno collocati nel gruppo B si intenderanno soppressi altrettanti posti nel grado di appartenenza dei ruoli del personale di gruppo C. Tali posti andranno in aumento a quelli stabiliti per il corrispondente grado nel ruolo di gruppo B. 2. — Nei riguardi del personale che, trovandosi nelle condizioni stabilite, avrà esercitato in termini la facoltà di opzione di cui all'articolo 3, punto 3°, comma secondo, ed all'articolo 4, lettera a), del presente decreto, ed ottenuto il collocamento nel gruppo B, si considereranno soppressi nei quadri I e II del ruolo di gruppo C, i posti di grado 9° pertinenti a detto personale ai sensi delle citate disposizioni, ed aumentati in corrispondenza i posti di grado 10° e 11 istituti nel ruolo di gruppo B. 3. — Resta fermo il disposto dell'articolo 26, comma terzo, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e della nota n. 3 in calce alla tabella A annessa al decreto medesimo, nel senso però che i tre posti transitori di gradi 8° istituiti nella tabella in parola e tuttora ricoperti, verranno gradualmente soppressi nel corrispondente grado e nel ruolo di gruppo B o di gruppo C in cui saranno stati inquadrati i dipendenti che attualmente li occupano, ed il trasferimento di tali posti al ruolo di gruppo A sarà effettuato in aggiunta al numero dei posti stabilito per il grado 9° del quadro II di detto ruolo.